SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1473)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FINESTRA, CROLLALANZA, FILETTI, FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MONACO, PECORINO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO e RASTRELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 1981

Istituzione della facoltà di scienze motorie nelle università degli studi di Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Abbiamo ritenuto necessario presentare questo disegno di legge, che interessa una materia sulla quale il Gruppo del MSI-DN è già intervenuto con analoghe iniziative nelle trascorse legislature, perchè è nostro convincimento che non sia ulteriormente rimandabile l'adeguamento alle necessità dei giovani dell'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole e, correlativamente, della preparazione degli operatori del vasto campo della pratica sportiva e motoria secondo le nuove esigenze intervenute nella società italiana dal 1958, anno di istituzione degli ISEF, che la nostra proposta intende sostituire, ad oggi.

Se è vero, come noi riteniamo, che l'educazione fisica e sportiva rappresenta un momento fondamentale nel più vasto processo educativo degli individui, lo Stato non può disinteressarsi del modo con cui avviene la preparazione di coloro ai quali è affidato il compito di insegnare tale materia nelle scuole e di operare nello sport agonistico o nell'attività motoria ricreativa, nè può ammettere che quanti si indirizzano in tali settori di studio o professionali abbiano a subire le conseguenze negative della scarsa considerazione in cui per troppo tempo la salute fisica e quella morale, derivante dall'educazione fisica e dallo sport, sono state tenute nella scuola e nella società.

Il nostro disegno di legge incide in due settori diversi ma complementari. Da una parte, con l'istituzione della facoltà di scienze delle attività motorie e la soppressione degli Istituti superiori di educazione fisica, tende a dare dignità di studi universitari, a tutti gli effetti, a quelli seguiti dai giovani che intendono operare in tale settore della vita sociale; dall'altra, attraverso una nuova normativa dell'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola, si pone l'obiettivo di rendere efficiente e corrispondente alle attese dei docenti come dei discenti e dei genitori tale insegnamento, contemporaneamente allargandolo alla scuola primaria e materna, oltre che quello di dare un nuo-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

vo e più confacente inquadramento al personale insegnante della materia, per troppo tempo arbitrariamente considerato, nell'ambito scolastico, d'importanza secondaria, in gran parte a causa dell'ordinamento speciale degli ISEF.

L'istituzione della facoltà di scienze delle attività motorie, presso le università degli studi, risponde all'esigenza di dare una maggiore qualificazione ai futuri insegnanti ed operatori, consentendo inoltre quell'interscambio culturale necessario ai fini della preparazione scientifica fin qui impedito dall'ordinamento speciale degli ISEF e dal fatto di avere questi ultimi, escluso quello di Roma, strutture essenzialmente private, per cui la stessa rispondenza agli obiettivi della legge n. 88 del 1958 è dubbia.

Abbiamo ritenuto di dover individuare in un corso di laurea quadriennale, suddiviso in tre diversi indirizzi (didattico, scientifico, sportivo), nel quale vengano impartiti gli insegnamenti scientifico-culturali e tecnico-pratici di cui alla tabella *A* allegata al disegno di legge, lo strumento adeguato per perseguire le finalità di cui all'articolo 2.

La necessità, per l'istituenda facoltà, dell'accertamento dell'idoneità fisica è data dal particolare impegno di carattere fisico richiesto sia agli studenti che ai futuri laureati, mentre l'istituzione del numero programmato per quanto riguarda le iscrizioni, attraverso un esame psico-attitudinale che determini una graduatoria di merito, viene ritenuto indispensabile per garantire il giusto rapporto tra numero di laureati e possibilità di impiego nei campi lavorativi interessati, tenuto conto dell'attuale progressivo restringimento delle opportunità di occupazione nella scuola e dell'incerto, pur se in espansione, andamento delle medesime possibilità di impiego dei futuri laureati nel campo ricreativo e sportivo.

Abbiamo altresì ritenuto di dare l'opportunità, fatti salvi i diritti acquisiti degli insegnanti di ruolo, ai diplomati ISEF di accedere al quarto anno del corso di laurea in scienze delle attività motorie. Opportunità che di fatto porterà ad un salutare aggiornamento scientifico e culturale di una parte non trascurabile del personale insegnante attualmente in servizio.

La disciplina transitoria per l'assegnazione delle cattedre relative agli insegnamenti tecnico-pratici deriva dalla necessità di garantire ai futuri docenti di tali discipline in ambito universitario la possibilità di accorpamento con il restante personale docente universitario, nonchè la loro necessaria preparazione scientifica.

Le nuove norme in materia di insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole di ogni ordine e grado tendono essenzialmente a garantire a tutta la popolazione scolastica, e di conseguenza a tutti i giovani, un'adeguata formazione del fisico, a completamento di quella prettamente culturale, oltre che a prevenire il formarsi di quei paramorfismi la cui impressionante diffusione nella popolazione italiana desta motivo di preoccupazioni per il benessere stesso della società.

Le norme proposte, inoltre, tendono a rivedere la collocazione degli insegnanti di educazione fisica nell'ambito scolastico, al fine di render loro quella dignità preclusa da leggi approssimative e quasi punitive.

Abbiamo proposto l'obbligatorietà dell'insegnamento a partire dalla scuola materna, differenziato nei programmi ed affidato a partire dalla scuola elementare ad insegnanti di educazione fisica diplomati ISEF o laureati in scienze delle attività motorie.

Il mantenimento dell'insegnante unico nella scuola materna, salvo la necessità dell'assistenza da parte di un insegnante qualificato e dell'opportuna qualificazione dei docenti in servizio come dei futuri, discende dalla considerazione che il principio della continuità in sede di istituzione scolastica dell'opera educativa non specialistica della famiglia è pienamente valido.

Per quanto più specificatamente riguarda l'inquadramento degli insegnanti di educazione fisica nelle scuole di ogni ordine e grado, abbiamo proposto l'istituzione di un ruolo unico, per sanare una situazione di indubbio disagio derivante nell'attuale ordinamento dalla disparità di trattamento riservata a docenti con la medesima qualifica.

Le norme di cui all'articolo 11 della nostra proposta, infine, sono giustificate ampiamente dall'esigenza, particolarmente sentita dagli insegnanti, di svolgere il compito educativo in maniera organica, senza il grave intralcio che deriva dall'accorpamento — per raggiungere le diciotto ore settimanali d'insegnamento — di un numero eccessivo di squadre, appartenenti a classi ed istituti anche lontani tra loro, con la conseguenza naturale, tra le altre, che i docenti di educazione fisica devono « giudicare » un numero di allievi incompatibile con lo spirito stesso dell'educazione scolastica.

Onorevoli senatori, questi sono i motivi che ci hanno convinto della necessità di presentare il disegno di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione. Desideriamo soltanto aggiungere che il vostro consenso, che vivamente sollecitiamo, è più che mai urgente, se non si vuole che, già reso problematico da decenni di disinteresse, lo sviluppo dell'educazione fisica e dello sport tra i giovani venga ulteriormente condizionato proprio nel momento in cui — e segni in questo senso ve ne sono molti — più grande è la richiesta che sale da ogni categoria sociale, preoccupata del futuro, non solo fisico ma anche morale, della Nazione.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

ISTITUZIONE DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE MOTORIE

Art. 1.

(Istituzione della facoltà di scienze delle attività motorie)

A decorrere dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge presso le università di Stato, determinate con successivi decreti del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, di cui alla legge 30 dicembre 1947, n. 1477, è istituita la facoltà di scienze delle attività motorie.

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la laurea in scienze delle attività motorie.

Il Ministro della pubblica istruzione, nella sua determinazione, tiene conto dell'ordinamento regionale dello Stato.

La composizione della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione di cui all'articolo 3 della legge 30 dicem-

bre 1947, n. 1477, è integrata da un rappresentante della facoltà di scienze delle attività motorie.

Art. 2.

(*Finalità*)

Il corso di laurea in scienze delle attività motorie ha lo scopo di promuovere il progresso della ricerca e della sperimentazione scientifica delle attività motorie nella loro articolazione preventiva, formativa e sportiva, al fine di fornire ai giovani la preparazione scientifica, pedagogica e sociologica necessaria per l'esercizio della professione nel campo scolastico, dalla scuola primaria all'università, nel settore delle attività sociali, nella organizzazione di attività sportivo-ricreative del tempo libero.

Art. 3.

(*Piano di studi*)

Per l'anno di prima attuazione della presente legge il piano di studi del corso di laurea, ivi comprese le materie complementari, nonchè i criteri per l'accertamento dell'idoneità fisica e per l'esame psico-attitudinale di cui al successivo articolo 5 sono stabiliti, per tutte le facoltà, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione. Esso tiene conto della necessità di garantire una uniforme formazione culturale ai laureati in scienze delle attività motorie. Il piano di studi comprende le materie previste come fondamentali nella tabella *A* allegata alla presente legge.

Art. 4.

(*Durata del corso. Esame di laurea*)

Il corso di laurea in scienze delle attività motorie ha durata quadriennale e si distingue in tre indirizzi: didattico, sportivo, scientifico.

Per essere ammesso all'esame di laurea in scienze delle attività motorie, che consiste nella dissertazione di una tesi su argomento scelto dal candidato fra quelli previsti dalle materie comprese nel piano di studi, lo studente deve aver seguìto i corsi

e superato gli esami dei 12 insegnamenti fondamentali comuni e dei 3 insegnamenti fondamentali dell'indirizzo prescelto, nonchè di 6 insegnamenti complementari scelti fra gli ulteriori insegnamenti impartiti presso la facoltà, per un totale di 21 esami.

Art. 5.

(*Immatricolazione*)

Possono accedere alla facoltà di scienze delle attività motorie coloro che sono forniti di un diploma di scuola media superiore valido per l'iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria o di diploma dell'istituto magistrale.

L'ammissione ai corsi, nel numero dei posti annualmente determinato per ciascuna facoltà con decreto del Ministro della pubblica istruzione in base ai dati provinciali ISTAT, su proposta del rettore della università, inteso il consiglio di facoltà, è subordinata al positivo accertamento della idoneità fisica ed al favorevole esito dell'esame psico-attitudinale, in base ai quali verrà formulata la graduatoria di merito.

Il Ministro della pubblica istruzione nell'anno di prima attuazione della presente legge provvede, con propri decreti, alla determinazione del numero dei posti di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

(*Titolo di studio*)

Coloro i quali superano i quattro anni di corso e l'esame di laurea conseguono il titolo di dottore in scienze delle attività motorie.

Art. 7.

(*Docenti di discipline scientifiche e culturali*)

In relazione al piano di studi di cui all'articolo 3 della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro,

sentito il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono istituite le cattedre relative all'insegnamento delle discipline scientifiche e culturali ed è fissato il numero dei posti nel ruolo unico dei professori ordinari ed associati di discipline scientifiche e culturali da mettere a concorso.

Per lo stato giuridico ed economico dei docenti di discipline scientifiche e culturali valgono le stesse norme in vigore per il personale docente universitario.

Art. 8.

(*Docenti di discipline tecnico-pratiche*)

In relazione al piano di studi di cui all'articolo 3 della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono istituite le cattedre relative all'insegnamento delle discipline tecnico-pratiche ed è stabilito il numero dei posti nel ruolo unico dei professori ordinari ed associati di discipline tecnico-pratiche da mettere a concorso.

Per lo stato giuridico ed economico dei docenti di discipline tecnico-pratiche valgono le stesse norme in vigore per il personale docente universitario.

All'espletamento del concorso di cui al primo comma del presente articolo si provvede a partire dal terzo anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Per l'anno di prima applicazione della presente legge e fino a quando non sarà possibile ricoprire i posti di ruolo in base al primo comma del presente articolo, si provvede mediante il conferimento di comandi ai docenti di ruolo di educazione fisica nelle scuole statali in possesso del diploma rilasciato dalle soppresse Accademie di educazione fisica di Roma ed Orvieto, di cui alla legge 22 maggio 1939, n. 866, ovvero in possesso del diploma rilasciato dagli ISEF dopo la frequenza del corso regolare di studi, a norma dell'articolo 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, con esclusione

di quanti hanno conseguito il titolo ai sensi delle leggi 24 ottobre 1966, n. 932, e 19 ottobre 1970, n. 832.

Art. 9.

(*Soppressione degli ISEF - Diplomati ISEF*)

Con l'istituzione della facoltà di scienze delle attività motorie, gli Istituti superiori di educazione fisica statali o riconosciuti in base alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, con la conclusione dei rispettivi corsi sono progressivamente soppressi. Le attrezzature, gli impianti ed edifici potranno passare in gestione all'università territorialmente competente.

I diplomati presso gli Istituti superiori di educazione fisica e gli insegnanti di ruolo, abilitati all'insegnamento dell'educazione fisica negli istituti statali di ogni ordine e grado, sono ammessi a domanda al quarto anno del corso di laurea in scienze delle attività motorie, salvo l'obbligo di superare gli esami nelle materie scientifico-culturali fondamentali eventualmente non comprese nel piano di studi seguìto.

Per i diplomati degli Istituti superiori di educazione fisica e per i docenti di ruolo non si applica la limitazione del numero dei posti e l'accertamento dell'idoneità fisica di cui all'articolo 5 della presente legge.

TITOLO II

INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE FISICA NELLE SCUOLE

Art. 10.

(*Obbligatorietà*)

L'insegnamento dell'educazione fisica è obbligatorio nelle scuole di ogni ordine e grado, dalla scuola materna alla scuola media superiore, ivi compresi gli istituti professionali.

L'insegnamento dell'educazione fisica è altresì obbligatorio nei corsi di formazione professionale istituiti dalle regioni ed in

quelli tenuti dai vari enti di gestione in base a normative degli enti regione.

L'insegnamento di cui al primo comma è impartito per tre ore settimanali. Nella scuola materna e nel primo biennio della scuola elementare le tre ore di insegnamento sono suddivise in sei periodi di trenta minuti ciascuno.

Il Ministro della pubblica istruzione provvede con propri decreti alla determinazione delle ore pomeridiane riservate all'attività presportiva, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

L'articolo 1 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, è soppresso.

Art. 11.

(*Cattedra*)

La cattedra di educazione fisica viene costituita su sei classi con riferimento a non più di due scuole o istituti.

Per le esercitazioni di cui al terzo comma dell'articolo 10 della presente legge, in aggiunta all'orario d'obbligo attualmente in vigore di diciotto ore settimanali, all'insegnante possono essere assegnate altre sei ore.

L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, è soppresso.

Art. 12.

(*Docenti*)

Dal quinto anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, l'insegnamento dell'educazione fisica, a partire dalla scuola elementare, è affidato, fatti salvi i diritti degli insegnanti di educazione fisica di ruolo, ai laureati in scienze delle attività motorie.

Nella scuola materna l'insegnamento dell'educazione fisica è affidato al docente unico, con l'assistenza, in ragione di uno per ogni complesso scolastico, di un diplomato degli ISEF o di un laureato in scienze delle attività motorie.

Il Ministro della pubblica istruzione determina con propri decreti la qualificazione

professionale dei docenti di scuola materna in relazione al disposto del secondo comma del presente articolo, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 13.

(*Programmi*)

Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, modifica i programmi di insegnamento dell'educazione fisica in base alle seguenti indicazioni:

a) per la scuola materna ed il primo biennio della scuola elementare l'insegnamento consiste nello svolgimento di attività a carattere psico-motorio generale con indirizzo ludico;

b) nel secondo triennio della scuola elementare l'insegnamento consiste nello svolgimento di attività motorie con elementi di educazione fisica;

c) nella scuola media inferiore l'insegnamento consiste nello svolgimento di attività fisica formativa e presportiva;

d) nella scuola secondaria superiore e per le fasce di età corrispondenti in altro tipo di istituti l'insegnamento consiste nello svolgimento di attività formativa e di avviamento alla pratica sportiva.

Art. 14.

(*Ruolo unico*)

A decorrere dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge è istituito il ruolo unico degli insegnanti di educazione fisica, nel quale sono inquadrati i docenti titolari di cattedra in qualsiasi tipo di scuola.

Art. 15.

(*Attuazione*)

Per quanto altro non previsto il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a provvedere, con propri decreti, all'attuazione della presente legge.

TABELLA *A*

ELENCO DEGLI INSEGNAMENTI

INSEGNAMENTI FONDAMENTALI COMUNI AI TRE INDIRIZZI

Scientifico-culturali

Anatomia umana (biennale)
Biologia
Fisiologia (biennale)
Pedagogia
Igiene
Auxologia
Nozioni di medicina sportiva e traumatologia
Ginnastica psico-motoria

Tecnico-pratici

Tecnica dell'attività motoria di base (biennale)
Tecnica dei giochi sportivi (pallavolo e pallacanestro)

Due a scelta tra:

Nuoto
Attrezzistica
Atletica leggera

INSEGNAMENTI FONDAMENTALI DI INDIRIZZO

Indirizzo didattico

Legislazione scolastica e sportiva
Psicologia dell'età evolutiva
Teoria della musica e del solfeggio

Indirizzo scientifico

Neurofisiologia
Medicina dello sport
Cinesiterapia

Indirizzo sportivo

Metodiche d'allenamento
Sport individuali (nuoto, atletica leggera, attrezzistica)
Sport di squadra (pallavolo, pallacanestro, pallamano)

INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI

Sociologia
Sociologia dell'educazione
Farmacologia
Scienza dell'alimentazione
Biomeccanica
Calcio
Tennis
Pallanuoto
Neuropsichiatria infantile
Endocrinologia
Ecologia
Giochi d'infanzia
Ginnastica per minorati
Ginnastica correttiva
Ginnastica artistica
Neurofisiologia
Letteratura italiana
Psicologia
Istituzioni di diritto pubblico
Didattica
Pedagogia speciale
Genetica
Psicopatologia generale e dell'età evolutiva
Ginnastica ritmica moderna
Scherma
Rugby
Storia dell'educazione fisica